

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI MORGEX

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
A MEZZO AUTOBUS**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autobus con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse nel rispetto della normativa vigente.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta dagli usi e dalle consuetudini.
3. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio di autonoleggio ed il trasporto pubblico di linea mediante autoveicoli.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini degli articoli che seguono si intendono per:
 - a) **DECRETO:** decreto del ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 (G.U. 15 febbraio 1992 n. 38) "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1971 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
 - b) **DECRETO LEGISLATIVO:** decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303) "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
 - c) **DELIBERA:** deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 10 giugno 2002 avente ad oggetto: "Provvedimento di indirizzo ai comuni in materia di servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus ai sensi dell'articolo 17¹ della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42";
 - d) **AMMINISTRAZIONE COMUNALE:** l'organo comunale competente secondo lo statuto comunale.

Articolo 3

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzature, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso e siano immatricolati secondo la vigente normativa.

Articolo 4

Altre tipologie di servizio

1. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che avessero per finalità lo sviluppo nell'ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, l'amministrazione comunale verifica attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente mediante autobus, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.
2. Tali servizi saranno disciplinati da apposito provvedimento dell'amministrazione comunale.

Articolo 5
Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare² o da un suo dipendente nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'amministrazione comunale l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 6

Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi è concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea ed il noleggiatore³.
3. Nel rispetto della vigente normativa, i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissione o riduzione dei servizi di linea, sia urbani sia extraurbani e sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) collegano una frazione seguendo itinerari definiti dalle esigenze della clientela;
 - b) l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza o durante l'itinerario; in tale caso, la salita o la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada;
 - c) nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli di tempo regolari. La partenza è altresì autorizzata quando i posti dell'autobus siano tutti occupati;
 - d) i turni di servizio sono stabiliti dall'amministrazione comunale;
 - e) la tariffa è riferita ad ogni singolo passeggero trasportato e può essere commisurata ai chilometri percorsi o alle zone tariffarie attraversate. I bagagli sono trasportati a tariffa fissa;
 - f) gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, di tipo omologato dall'amministrazione comunale, recante la dizione «Servizio sostitutivo», l'indicazione del percorso, del capolinea di destinazione e della tariffa.
4. Per quanto non espressamente previsto nel comma precedente, agli autobus in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente regolamento.

Articolo 7

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità Europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.
3. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.
4. L'amministrazione comunale può derogare da quanto previsto al comma 3, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.
5. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contrattato e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore.

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 8

Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti:
 - a) di idoneità morale di cui all'articolo 4⁴ (Requisito della idoneità morale) del decreto 448/91 e all'articolo 5⁵ (Onorabilità) del D. Lgs. 395/00;
 - b) finanziaria di cui all'articolo 5⁶ (Requisito della idoneità finanziaria) del decreto 448/91 e articolo 6⁷ (Requisito della capacità finanziaria) del D. Lgs. 395/00;
 - c) professionale di cui agli articoli 6⁸ (Requisito della idoneità finanziaria) e 7⁹ (Esenzione dell'esame) del decreto 448/91 e articoli 7¹⁰ e 8¹¹ del D. Lgs. 395/00 maggio.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.
3. Il requisito professionale potrà essere utilizzato esclusivamente per una sola domanda.

Articolo 9

Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. Le rimesse dovranno essere chiuse ed avere una destinazione d'uso compatibile per il ricovero dei mezzi e per il ricevimento del pubblico nonché essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 10

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Gli interessati su istanza in carta legale possono richiedere all'amministrazione comunale l'assegnazione di nuova autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus a condizione che:
 - a) siano in possesso di idoneità o capacità professionale conseguita a norma del decreto n. 448/91;
 - b) abbiano sede legale nel territorio comunale;
 - c) dispongano della rimessa di cui all'articolo precedente;
 - d) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal comune ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
 - e) il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'articolo 5 comma 3¹² del decreto 448/91.

Articolo 11

Numero delle autorizzazioni

1. L'amministrazione comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:
 - a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;
 - b) della popolazione residente nel comune;
 - c) dei poli scolastici, sportivi, ricreativi, culturali e sanitari presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
 - d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

Articolo 12

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13 Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 14 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio autobus, l'amministrazione comunale procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente a mezzo autobus punti 4 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
 - b) laurea punti 3;
 - c) diploma di maturità punti 21
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. L'amministrazione comunale provvede all'assegnazione del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore come definite dall'amministrazione comunale.

Articolo 16 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documento trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione «mortis causa» è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 19¹³ del decreto 448/91. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità

- professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. Il Comune dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o «mortis causa» subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere redatto ai sensi dell'articolo 2556¹⁴ del Codice Civile;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso l'amministrazione comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 448/91.
 5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.
 6. L'amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui sia modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 17

Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'amministrazione comunale gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui al successivo articolo rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'amministrazione comunale può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscriverne su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Articolo 18

Contrassegno

1. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta «Noleggio» unitamente agli stemmi della Regione e del Comune.
2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante la dicitura «NCC» con riprodotti, ai lati, gli stemmi di Regione e Comune e nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'amministrazione comunale. Sul piombo è impresso l'anno di apposizione.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco.
5. E' consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

Articolo 19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o «mortis causa», il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i 180 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 180 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni all'amministrazione comunale.

Articolo 20
Locazione dell'autobus

1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto, o altro che comportino l'indisponibilità del mezzo, l'amministrazione Comunale può autorizzare, nel rispetto della normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione dell'autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:
 - a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;
 - c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
 - d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus sia impiegato in servizi di linea.
2. L'autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Articolo 21
Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.
2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

CAPO V
VALIDITÀ E VERIFICA

Articolo 22
Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che siano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della Strada e dal presente regolamento nonché i documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale e qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
3. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, sia accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'amministrazione comunale, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'amministrazione comunale procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto.
4. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'articolo 37.

Articolo 23
Idoneità dei mezzi al servizio

1. L'amministrazione comunale dispone annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio, certificando l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 comma 2, consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.
3. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Articolo 24

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare all'amministrazione Comunale, entro le 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - j) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - k) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - l) comunicare entro 10 giorni all'amministrazione comunale le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
5. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui agli articoli 4 e 6;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 25

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Articolo 26

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 27

Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 28

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Articolo 29

Impiego di tecnologie innovative

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

Articolo 30

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Articolo 31

Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano l'amministrazione comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

CAPO VI

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Articolo 32

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13¹⁵ della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 33

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. L'amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'amministrazione comunale.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'amministrazione comunale comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio al procedimento all'amministrazione comunale.
7. L'amministrazione comunale dispone il provvedimento relativo.

Articolo 34
Violazioni e sanzioni

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 5, 6° comma;
 - b) violazione all'articolo 6;
 - c) violazione dell'articolo 18;
 - d) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'articolo 19, comma 3;
 - e) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 21, comma 2;
 - f) violazione dell'articolo 24;
 - g) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 31, comma 2.
2. Chiunque eserciti l'attività di noleggio autobus con conducente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 5, 1 comma, o durante il periodo oggetto di sospensione di cui all'articolo 35, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00.
3. Chiunque privo dei requisiti previsti eserciti l'attività di servizio di noleggio autobus con conducente, anche collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00. L'amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
4. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.
5. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.
6. Il titolare di autorizzazione che, senza l'autorizzazione adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni.
7. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
8. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 35
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dall'amministrazione comunale per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione delle condizioni d'esercizio;
 - c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 34;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. L'amministrazione comunale dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 36
Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia all'amministrazione comunale.

Articolo 37

Revoca dell'autorizzazione

1. L'amministrazione comunale dispone la revoca della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto n. 448/91;
 - b) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 15, comma 3;
 - d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 16;
 - f) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 35;
 - g) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - h) per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
3. La revoca è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione e revoca.

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

Articolo 40

Norme transitorie

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è attualmente determinato in n. 1 che conservano la loro validità.

Articolo 41

Registro comunale

1. Presso l'amministrazione comunale è istituito un registro delle imprese esercenti il noleggio con autobus.
2. Per ogni impresa è indicato il numero autorizzato e il numero di autobus immatricolati per il servizio di noleggio con conducente.
3. Il registro dovrà essere sempre aggiornato, rendendo così disponibili e rilevabili in ogni momento le esatte informazioni sulle caratteristiche delle singole attività.
4. Su tale registro andranno annotate:
 - a) tutte le autorizzazioni esistenti alla data di attuazione del registro medesimo;
 - b) il numero degli autobus immatricolati per il servizio di noleggio con conducente;
 - c) tutte le variazioni consistenti in nuove autorizzazioni, cessazioni, trasferimenti e comunque in modifiche di uno o più degli elementi di cui al precedente punto a).
5. Copia di tale elenco dovrà essere trasmessa annualmente all'assessorato regionale competente.

Articolo 42

Disposizioni in materia trattamento dati sensibili

1. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici del comune o per la comunicazione con uffici pubblici esterni.
2. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

¹ I Comuni, in attesa di un'apposita normativa, continuano ad esercitare, limitatamente ai servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus, le funzioni amministrative in ordine alla facoltà già oggetto dell'art. 113 del regio decreto 18 dicembre 1935, n. 1740.

La Giunta regionale emana un provvedimento di indirizzo ai Comuni in materia di servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus.

I Comuni trasmettono all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti copia delle autorizzazioni rilasciate in passato e di quelle rilasciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

² Ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 230 bis del codice civile sono collaboratori familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

³ d.m. 4 luglio 1994 «direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa» (G.U. n. 161 del 12/07/1994)

⁴ Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare
- e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- b) nei casi di cui al comma 1;
- c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandata semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore anche da quest'ultimo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

⁵ Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:

- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare.

⁶ La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera i conti annuali dell'impresa, ove esistano, i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni nonché il capitale di esercizio.

In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato A).

L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

⁷ Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 e comma 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie pari ad almeno:

- a) cento milioni di lire, qualora il soggetto abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un veicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- b) dieci milioni di lire, per ogni veicolo supplementare.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali del soggetto interessato, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per il soggetto interessato; i costi, com-

preso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria. Tale imprese comunicano, entro tre giorni, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.

Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalità per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 3.

⁸ Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.

A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alla commissione regolarmente istituite, ai sensi del successivo articolo 10, verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.

⁹ Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale coloro che dimostrino di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continua con funzioni dirigenziali in imprese già abilitate in ambito nazionale ed internazionale.

Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a livello dirigenziale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.

Ai richiedenti in possesso del predetto requisito verrà rilasciata a cura dell'Ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione nel quale risultino residenti, un attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitano, a livello nazionale ovvero nazionale ed internazionale, attività di trasporto.

L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.

¹⁰ Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.

Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.

Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse dei soggetti che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.

In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di uno o più soggetti, stabiliti nell'Unione Europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 6.

Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:

- a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
- b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

¹¹ Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, consistono in:

- a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

La prova d'esame di controllo di cui all'articolo 7, comma 4, è costituita dalla prova di cui al comma 1, lettera a). Essa è superata se sono attribuiti almeno trenta punti.

A cura del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per le prove di cui ai commi 1, lettera a), e 4 ed i criteri per il sorteggio degli stessi.

Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

¹² In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato A).

¹³ Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 lettere b) e c), le imprese che alla data dell'entrata in vigore della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, sono già titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per l'autotrasporto di viaggiatori.

Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze dopo l'entrata in vigore del presen-

te decreto, per un periodo di tempo di non oltre cinque anni da tale data, debbono presentare all'autorità competente (Stato, regioni, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il titolo abilitante del trasporto del quale è già titolare, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dall'ente competente che ne certifichi la validità attuale.

Le imprese individuali e le società, risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società, continuano, per un periodo di non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ad essere esonerate, sempre che possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attività di trasporto a livello direzionale, nell'ambito dell'impresa stessa, da almeno cinque anni in maniera permanente ed effettiva.

¹⁴ Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

¹⁵ Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.